

Circolare del 10/02/1998 n. 46 - Min. Finanze - Dip. Territorio Catasto Serv. I

Quesiti riguardanti le esenzioni dal pagamento dei tributi speciali e del rimborso spese, nonché la firma dei documenti tecnici di aggiornamento del catasto.

Sintesi: Indirizzi orientativi per gli uffici riguardo: a) agevolazioni ed esenzioni richieste da enti che pur perseguendo finalità pubbliche sono stati privatizzati; b) il regime tributario applicabile agli atti e documenti relativi ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità'.

Testo:

Da parte dei dipendenti uffici sono stati formulati alla scrivente molteplici quesiti concernenti l'ampia tematica delle esenzioni dal pagamento dei tributi speciali e del rimborso spese, nonché quella specifica della firma dei documenti tecnici di aggiornamento del catasto.

Al riguardo appare opportuno rilevare in via preliminare la complessità delle determinazioni da adottare, a causa soprattutto della molteplicità di norme e disposizioni emanate nel tempo, spesso non coordinate e talora anche prive di coerenza logica e formale.

Peraltro dette difficoltà interpretative ed applicative hanno acquisito maggiore spessore, in ragione dell'ampio processo di trasformazione della natura giuridica degli Enti soggetti alle agevolazioni in esame e dell'articolato ventaglio di tipologie dei soggetti medesimi.

Quanto sopra rappresentato trova precisa conferma anche nel parere dell'Ufficio del coordinamento legislativo, all'uopo interessato dalla scrivente Direzione.

In particolare con nota del 20.10.1997, n. 3-7330/U.C.L., l'Organo giuridico precisa tra l'altro quanto segue: "..... stante l'estrema delicatezza della materia di che trattasi (non ultimo sotto l'aspetto economico), si rappresenta l'opportunità di attendere il parere che il Consiglio di Stato e' stato chiamato a rendere, sia pur limitatamente ad un Ente pubblico economico qual e' l'ente Poste italiane e con riferimento all'utilizzo da parte di detto Ente, di beni demaniali (omissis), su un quesito formulato dallo scrivente Ufficio.

La questione potrà dunque essere ripresa in esame alla luce di detto parere (omissis).".

Premesso quanto sopra e fermo restando le ulteriori determinazioni che potranno essere assunte in conseguenza dell'espressione del richiamato parere da parte del Consiglio di Stato, lo scrivente Dipartimento ritiene comunque opportuno emanare con la presente alcuni indirizzi riguardanti i seguenti due profili:

- a) le agevolazioni e le esenzioni richieste da Enti, che pur perseguendo finalità pubbliche, sono stati privatizzati;
- b) il regime tributario applicabile agli atti e documenti relativi ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità'.

Riguardo al primo profilo e' da rilevare l'ordinaria assenza di specifiche disposizioni agevolative per gli Enti, che assumono natura giuridica prettamente privatistica, quali ad esempio le società per azioni.

Nell'ordinamento catastale infatti dette agevolazioni riguardano gli uffici governativi ovvero soggetti e finalità esplicitamente individuati (1).

Al riguardo e' stato anche correttamente sottolineato dall'Ufficio consultato come oggi la concessione dello Stato si configuri più ampia di quella prevista all'epoca cui si riferiscono le norme emanate e poste a fondamento dell'istituto catastale; non di meno non appare ragionevole né conforme alla stretta logica del diritto estendere disposizioni legislative, che peraltro si configurano a volte di carattere eccezionale, a quegli Enti che nel tempo hanno variato la loro natura giuridica.

L'Ufficio del coordinamento legislativo specificatamente rappresenta al riguardo "che, laddove la legge subordini il godimento delle agevolazioni od esenzioni dal pagamento di tributi alla condizione che la richiesta venga fatta "nell'interesse dello Stato", nonché nei casi in cui la legge prevede che la richiesta venga effettuata da parte di "Uffici Governativi", non sarà possibile estendere tali previsioni agli enti privatizzati".

Tale orientamento, pur con la riserva sopra rappresentata, si ritiene di notevole rilievo e pertanto si invitano gli uffici in indirizzo e quelli dagli stessi coordinati ad uniformare in tal senso il loro operato, sia riguardo alla disciplina dei tributi speciali, sia a quella della firma degli elaborati tecnici catastali.

Per quanto attiene al secondo profilo, si ritiene inoltre utile rappresentare alcune considerazioni sulla questione del trattamento fiscale in tema di espropriazione di pubblica utilità'. Al riguardo si rammenta che la materia e' disciplinata principalmente dalla legge n. 1149 del 1967, che

all'articolo 1, comma 1, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti catastali e degli emolumenti ipotecari per gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per pubblica utilita' promossa dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici (2).

Successivamente e' intervenuto l'articolo 42 del D.P.R. n. 601 del 1973 (3) che prevede espressamente l'abrogazione delle disposizioni concernenti le esenzioni e le agevolazioni tributarie diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge n. 825 del 1971 (4).

Orbene anche in coerenza con la prassi consolidata sull'argomento, le disposizioni abrogative previste dal richiamato articolo 42 non si ritengono applicabili ai tributi speciali catastali, in quanto il titolo III della tabella A, concernente tali tributi, allegata al D.P.R. n. 648 del 1972 (5), emanato in attuazione della legge n. 825 del 1971, e la tabella B allegata al decreto-legge n. 323 del 1996 (6), che sostituisce il citato titolo III, riportano entrambi in nota che "l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa e' prevista in modo specifico da disposizioni di legge". Si ritiene cioe' che detta annotazione sia da riferire in modo precipuo alle disposizioni di legge gia' vigenti alla data di emanazione del citato D.P.R. n. 648 del 1972, salvaguardando in tal modo le specifiche esenzioni dalle stesse previste circa il pagamento dei tributi speciali catastali.

Analoga considerazione puo' essere estesa all'imposta di bollo. Infatti le relative norme agevolative sono richiamate dall'articolo 22 della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 (7), emanato proprio in attuazione della citata legge n. 825 del 1971.

Per le fattispecie espropriative esaminate, ulteriori facilitazioni sono state previste in materia di imposte ipotecaria e catastale, prima dal D.P.R. n. 635 del 1972 (8), poi dal decreto legislativo n. 347 del 1990 (9); le stesse attengono alle formalita' e volture eseguite nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato.

Lo stesso decreto legislativo n. 347 del 1990 (10) esonera anche dal pagamento delle tasse ipotecarie le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato.

In definitiva, per le considerazioni in precedenza esposte, si ritiene applicabile l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali, nei casi in cui la stessa sia esplicitamente prevista da norma legislativa antecedente o successiva alla riforma dell'Amministrazione finanziaria di cui alla legge n. 825 del 1971. Di contro allo stato attuale della legislazione, le certificazioni relative alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita', promossa da Enti pubblici - non identificabili in Amministrazioni dello Stato - devono scontare il pagamento delle tasse ipotecarie, ferma restante l'esenzione per quanto riguarda l'imposta di bollo (11).

Si ritiene inoltre utile precisare che l'esenzione e' in ogni modo subordinata alla esibizione di un idoneo documento attestante che il richiedente opera esclusivamente per conto dell'Ente espropriante e con riferimento ai soli immobili oggetto della procedura espropriativa.

Quando ricorrono i presupposti, l'Ufficio periferico del Dipartimento rilascia la documentazione in esenzione, specificando espressamente nella stessa l'uso cui e' destinata, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 1149 del 1967 (12).

Con la presente circolare cessano di avere efficacia le disposizioni gia' emanate eventualmente contrastanti con gli indirizzi sopra rappresentati.

Le Direzioni compartimentali in indirizzo avranno cura di inoltrare copia della presente agli uffici interessati della circoscrizione territoriale di competenza, assicurandone adempimento alla scrivente.

(1) Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153:

"Agli uffici governativi possono rilasciarsi, in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato. E' altresì consentita agli Uffici governativi suddetti la consultazione gratuita, con o senza appunti, degli atti catastali a mezzo di propri funzionari, muniti di speciale lettera di delega con la precisa indicazione dell'oggetto e dello scopo della consultazione stessa." (art. 91);

"..... si rilasciano, in carta libera e senza il pagamento di alcun diritto, con esplicita menzione dell'uso esclusivo cui devono servire, i certificati, le copie e gli estratti" richiesti per determinate finalita' o da specifici soggetti (art. 95);

"Sono esenti dal bollo e dai diritti catastali e soggetti al pagamento dei soli diritti di scritturazione o di disegnatore, nonche' al rimborso delle eventuali spese di materiale i certificati, le copie e gli estratti" richiesti per determinate finalita' da specifici soggetti (art. 96);

"Oltre agli Uffici governativi, sono autorizzati a consultare, a mezzo di loro incaricati, le mappe e gli altri atti catastali e ad estrarne note ed appunti in esenzione di diritti" altri soggetti individuati dalla stessa norma (art. 98).

(2) Articolo 1, comma 1, della legge 21 novembre 1967, n. 1149 - Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici: "Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari."

(3) Articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - Disciplina delle agevolazioni tributarie - emanato in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, portante la delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria: "Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti stipulati dallo Stato.".

(4) Articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825: "Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le disposizioni occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacita' contributiva e della progressivita' e secondo i principi, i criteri direttivi e i tempi determinati dalla presente legge:

.....

IV. - revisione della disciplina delle imposte di registro, di bollo e ipotecarie, dei tributi catastali, delle tasse sulle concessioni governative e dei diritti erariali sui pubblici spettacoli;

.....".

(5) Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 - Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

(6) Decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425 - Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

(7) Articolo 22 della Tabella in allegato B - Atti e scritti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo - al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, portante la disciplina dell'imposta di bollo:

"Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione."

(8) Articolo 12 del Titolo I (Imposte ipotecarie) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, portante la disciplina delle imposte ipotecarie e catastali, emanato in attuazione della legge delega n. 825/71:

"Non sono soggette alle imposte le formalita' e le certificazioni eseguite nell'interesse delle amministrazioni dello Stato."

(9) Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347: "2. Non sono soggette all'imposta ipotecaria le formalita' eseguite nell'interesse dello Stato" (art. 1); "3. Non sono soggette ad imposta catastale le volture eseguite nell'interesse dello Stato" (art. 10).

(10) Articolo 19 del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347: "1. Per le operazioni inerenti al servizio ipotecario indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, sono dovute le tasse ivi previste."

(11) - Circolare n. 579 del 12 aprile 1976 dell'Ispettorato compartimentale delle tasse di Firenze:

"..... l'abrogazione del regime tributario di favore recato dall'art. 1 della legge n. 1149, disposta dal citato art. 42 del D.P.R. n. 601, ha coinvolto, oltre che il diritto di scritturato, anche gli emolumenti" ipotecari.

"Ne' puo' sostenersi il contrario richiamando l'art. 12 del D.P.R. 26/10/1972, n. 635.

..... In conclusione, allo stato attuale della legislazione, le certificazioni in parola, relative alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa da Enti Pubblici, devono scontare sia il diritto

di scritturato che gli emolumenti ipotecari, mentre godono della esenzione dalla imposta di bollo, giusta le previsioni dell'art. 22 della tabella "B" allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642.".

- Risoluzione n. 390182 del 2 maggio 1992 del Ministero finanze - Direzione generale tasse:

"..... Pertanto sugli atti e documenti relativi ad espropriazione per pubblica utilita', promossa dalla provincia, sono dovute le tasse ipotecarie previste dall'art. 19 del D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.".

(12) Articolo 1, comma 2, della legge 21 novembre 1967, n. 1149 - Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici:.

"Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.".